

Il presente documento è da intendersi come semplice bozza messa a disposizione per una preventiva consultazione. Il proponente non dovrà includere il contratto firmato nella documentazione da presentare, ma attendere che l'Ambasciata valuti la proposta e trasmetta al proponente, in caso di esito positivo, il contratto definitivo per la controfirma.



Ambasciata d'Italia  
La Valletta

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA N.

L'Ambasciata d'Italia a La Valletta, con sede a Floriana, 5 Vilhena Street (di seguito anche "Ambasciata" o "Sponsee") - da una parte -

E \_\_\_\_\_ (denominazione sociale), con sede in \_\_\_\_\_ (indirizzo), CF/TRN \_\_\_\_\_ (identificativo fiscale) in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ (nome e cognome) (di seguito anche "Sponsor")

- dall'altra parte - definiti singolarmente come la "Parte" o, congiuntamente, come le "Parti"

### PREMESSO CHE

(a) con Avviso pubblico prot. n. 937 del 9 febbraio 2026 ("Avviso"), l'Ambasciata ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse a contribuire all'organizzazione di iniziative in occasione della Festa della Repubblica con erogazioni in denaro o attraverso la fornitura di beni o servizi da parte di potenziali sponsor;

(b) in risposta all'Avviso, lo Sponsor si è dichiarato disponibile a contribuire all'organizzazione dell'Evento con un'erogazione in denaro di importo pari a \_\_\_\_\_ (importo e valuta), qualificandosi come \_\_\_\_\_ (categoria di sponsor);

(c) l'Ambasciata, valutata positivamente la manifestazione di interesse dello Sponsor, ha proposto a quest'ultimo di stipulare il presente contratto di sponsorizzazione al fine di disciplinare i reciproci rapporti;

Tutto ciò premesso, le Parti

### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.



## **Art. 2 - Oggetto del contratto**

2.1 Il contratto ha per oggetto la collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione economica, tra l'Ambasciata e lo Sponsor a sostegno delle celebrazioni in occasione della Festa della Repubblica organizzate dall'Ambasciata.

2.2 La collaborazione tra l'Ambasciata e lo Sponsor ha natura non esclusiva. L'Ambasciata si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.

## **Art. 3 - Durata del contratto**

3.1 Il contratto è riferito allo svolgimento dell'Evento ed esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione. Il contratto avrà termine il 30 giugno 2026 e comunque fino all'estinzione delle obbligazioni ivi contenute, restando esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo.

## **Art. 4 - Obblighi dello Sponsor**

4.1 Lo Sponsor si impegna a versare all'Ambasciata, a titolo di sponsorizzazione, la somma di EUR \_\_\_\_\_. Le commissioni bancarie si intendono a carico esclusivo dello Sponsor.

4.2 Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor entro 30 giorni dal ricevimento di una apposita nota di debito, mediante bonifico bancario sul conto dell'Ambasciata.

4.3 Qualora non abbia già provveduto in tal senso, lo Sponsor è tenuto ad individuare il logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione dell'Ambasciata l'esatta e fedele riproduzione dello stesso nonché una illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo.

4.4 Lo Sponsor è altresì tenuto a sottoporre preventivamente all'esame dell'Ambasciata il materiale promozionale che sarà esposto o comunque messo a disposizione in occasione dell'Evento, ove previsto. I costi di spedizione, trasporto e/o allestimento di tale materiale sono interamente a carico dello Sponsor. Lo Sponsor solleva l'Ambasciata da ogni responsabilità relativamente a: (a) furto del materiale esposto da parte di terzi; (b) danni arrecati da terzi al materiale esposto; (b) infortuni o danni causati a terzi dalla presenza del materiale promozionale esposto.

## **Art. 5 - Obblighi dell'Ambasciata**

5.1 L'Ambasciata riconosce allo Sponsor la qualifica di \_\_\_\_\_ (inserire la qualifica prescelta) e si impegna ad assicurargli il ritorno di immagine e visibilità corrispondente, secondo quanto previsto dall'Avviso di cui alle premesse.

5.2 Resta inteso che gli obblighi dell'Ambasciata sono sospensivamente condizionati all'effettivo svolgimento della prestazione ai sensi del precedente art. 4.

## **Art. 6 - Utilizzo e destinazione dei contributi in denaro**

6.1 I contributi in denaro ricevuti dallo Sponsor verranno acquisiti a bilancio e utilizzati dall'Ambasciata per finanziare l'organizzazione dell'Evento.

6.2 Ove la spesa complessiva per l'organizzazione dell'Evento dovesse risultare inferiore alle sponsorizzazioni ricevute, l'Ambasciata potrà utilizzare la somma in eccesso per eventuali altre iniziative connesse alla promozione dell'Italia. Lo Sponsor prende atto e accetta che, in tali casi, l'Ambasciata potrebbe non assicurargli una visibilità ulteriore rispetto a quella riconosciuta in occasione dell'Evento.



### **Art. 7 - Divieto di cessione del contratto**

7.1 Lo Sponsor non potrà, ad alcun titolo, trasferire a terzi, né per l'intero né parzialmente, il presente contratto o cedere a terzi i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, senza la previa ed espressa autorizzazione per iscritto dell'Ambasciata.

### **Art. 8 - Risoluzione e recesso**

8.1 Il contratto potrà essere risolto dall'Ambasciata, previa intimazione scritta ad adempiere:

a) in caso di mancato pagamento, da parte dello Sponsor, entro i termini concordati, dell'importo di cui al precedente Art. 4;

b) in caso di gravi e ripetute inadempienze dello Sponsor alle altre previsioni contrattuali.

8.2 Il contratto si intende risolto di diritto in caso di:

a) accertamento della mancanza o perdita in capo allo Sponsor di uno dei requisiti di cui all'Allegato B dell'Avviso;

b) accertamento di un conflitto d'interesse tra l'attività pubblica dell'Ambasciata e l'attività imprenditoriale dello Sponsor;

c) atti e/o fatti dello Sponsor ritenuti lesivi dell'immagine dell'Ambasciata;

d) violazione del divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 7.

8.3 L'Ambasciata si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcuna condizione o limitazione di sorta: a) per ragioni di politica estera;

b) quando, a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico o altri eventi non prevedibili, si renda necessario annullare l'Evento e non sia possibile rinviarlo ad altra data.

8.4 Nei casi cui agli artt. 8.2 e 8.3, lo Sponsor avrà diritto alla restituzione del contributo in denaro già erogato, ma non speso dall'Ambasciata per l'organizzazione dell'Evento poi annullato.

### **Art. 9 - Disposizioni generali**

9.1 Le Parti stabiliscono di comune accordo che ogni modifica ai contenuti del presente contratto dovrà avvenire a mezzo di atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

9.2 Qualora una o più clausole del presente contratto dovessero risultare invalide, nulle e/o inefficaci in tutto o in parte, il contratto resterà valido e le clausole inficate dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che rivestano carattere di essenzialità.

### **Art. 10 - Legge applicabile e foro competente**

10.1 Il presente contratto è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.

10.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla formazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, la competenza giurisdizionale è attribuita alle autorità giurisdizionali italiane.

La Valletta, \_\_\_\_\_ (data)

PER L'AMBASCIATA

Valentina SETTA  
Ambasciatrice

PER LO SPONSOR

Nome COGNOME  
(ruolo)